



**Ispettorato nazionale
per la sicurezza nucleare
e la radioprotezione**

ALLEGATO “A”

**REGOLAMENTO RECANTE “MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO INTERNI DELL’ISPettorato
NAZIONALE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E LA RADIOPROTEZIONE – ISIN,
APPROVATO CON DELIBERA N. 3 DEL 22 GIUGNO 2018”**

Art. 1

**(Modifiche al Regolamento di organizzazione e funzionamento interni dell’ISIN
approvato con delibera n. 3 del 22 giugno 2018)**

**Al regolamento di organizzazione e funzionamento interni dell’ISIN, approvato con
delibera n. 3 del 22 giugno 2018, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:**

- 1.** nel testo del Regolamento:
 - a.** le parole <D.lgs. n. 45 del 2014> sono sostituite ovunque con le parole < decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45>;
 - b.** le parole < D.lgs. n. 137 del 2017 > sono sostituite ovunque con le parole < decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 137>
 - c.** le parole <esperto qualificato> sono sostituite ovunque con le parole <esperto di radioprotezione>

- 2.** all’articolo 3, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a.** al comma 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente lettera: <h) aree”>: le strutture di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), e i settori omogenei di attività tecniche o scientifiche con compiti di coordinamento tecnico delle attività tecniche afferenti i servizi di cui agli articoli 19, 20 e 21, affidate alla responsabilità di personale delle qualifiche di tecnologo o ricercatore >
 - b.** al comma 1, la lettera i. è sostituita dalla seguente lettera <i. “sezioni”>: i settori omogenei di attività tecniche, amministrative o gestionali nei quali possono articolarsi le strutture organizzative di cui all’articolo 10, comma 1, o che tali strutture possono anche avere in comune per esigenze funzionali, affidati, nel rispetto della normativa e dei contratti collettivi di lavoro vigenti, alla responsabilità di tecnologi o di personale dei livelli quarto e quinto con profilo di funzionario di amministrazione o di collaboratore tecnico;>

- 3.** all’articolo 5, sono apportate le seguenti modifiche
 - a.** Al comma 1, lettera a), in fine, sono aggiunte le seguenti parole <, ed effettua i controlli interni di cui all’articolo 22>
 - b.** Al comma 1, lettera b) la parola <stessa> è sostituita dalla seguente <Consulta>
 - c.** Al comma 1, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti lettere:
<b-bis. definisce le politiche di riservatezza e condivisione dei dati;



**Ispettorato nazionale
per la sicurezza nucleare
e la radioprotezione**

- b-ter. definisce le misure di protezione e sicurezza dei dati personali e dei dati sensibili e riservati oggetto di trattamento da parte dell'ISIN;>
- d.** Al comma 1, lettera h), le parole <n.33/2013> sono sostituite dalle seguenti <14 marzo 2013, n. 33>
 - e.** Al comma 1, lettera t) dopo la parola <definisce> è inserita una virgola
 - f.** Al comma 1, lettera w), le parole < medesimo decreto, nonché di Esperto Qualificato > sono sostituite dalle seguenti <decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché di esperto di radioprotezione> e le parole <ai sensi del D.lgs. n. 230 del 1995> sono sostituite dalle seguenti parole <ai sensi del decreto legislativo n. 101 del 2020>
 - g.** Al comma 1, lettera x), dopo le parole <diffusione esclusiva"> sono aggiunte le seguenti <e ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 ottobre 2017, n. 3" recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2015, n. 5">
 - h.** Al comma 1, lettera y) sono aggiunte in fine le seguenti parole < nonché gli incarichi di responsabile di area e di sezione ai sensi dell'articolo 10, comma 8;>
 - i.** Al comma 3, le parole <D.lgs. n. 165 del 2001> sono sostituite dalle seguenti <decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165>
 - j.** Il comma 6 è soppresso;
- 4.** all'articolo 6, comma 14, le parole <della Direzione> sono sostituite dalle seguenti <del Servizio>
- 5.** all'articolo 10, sono apportate le seguenti modifiche:
- a.** il comma 4 è sostituito dal seguente: <4. Il Direttore, su proposta dei responsabili degli uffici di cui al comma 1, lettera a), o dei dirigenti e dei responsabili di area con coordinamento tecnico delle attività tecniche dei servizi, con proprio provvedimento può istituire apposite sezioni nell'ambito di tali uffici e servizi, dandone notizia alla Consulta; le sezioni devono essere costituite da almeno 2 unità di personale compreso il responsabile, e non comportano alcuna modifica organizzativa strutturale. La proposta di istituire sezioni deve essere basata su specifiche e motivate esigenze funzionali, con particolare riferimento ai principi e agli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità;>
 - b.** il comma 5 è sostituito dal seguente comma <5. Ferma la responsabilità del dirigente al quale è conferito l'incarico dirigenziale non generale di direzione di uno dei servizi di cui agli articoli 17, 18, 19 20 e 21, il responsabile di area o di sezione risponde delle attività cui è preposto>
 - c.** al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: < Il Direttore provvede alla nomina dei responsabili delle aree e delle sezioni all'esito di procedura d'interpello interno e per un periodo non superiore a tre anni rinnovabili.>
 - d.** al comma 10, all'inizio del periodo le parole < di cui al comma 4 > sono sostituite dalle parole <di responsabile di area e di sezione > e in fine sono sopresse le seguenti parole <, e nei limiti del numero di sezioni e aree previste alla data di entrata in vigore del presente regolamento>



**Ispettorato nazionale
per la sicurezza nucleare
e la radioprotezione**

6. all'articolo 11 sono apportate le seguenti modifiche:
- a. al comma 1, lettera c) è sostituita dalla seguente <Centro emergenze nucleari e Centro di elaborazione e valutazione dati> e la lettera d) è soppressa
 - b. al comma 2, la parola <assunto> è sostituita dalla seguente <incaricato>
7. all'articolo 12, sono apportate le seguenti modifiche:
- a. al comma 1, la lettera b), è sostituita dalla seguente lettera <b. coadiuva il Direttore nella definizione del ciclo delle performance, del sistema di misurazione e valutazione delle performance e nei relativi adempimenti>;
 - b. al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente lettera <d. coadiuva il Direttore nella definizione degli indirizzi generali alle strutture dell'Ispettorato competenti per la comunicazione e l'informazione istituzionale; >
 - c. al comma 1, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti lettere:
 - f-bis. provvede alla gestione del protocollo istituzionale;
 - f-ter. controlla l'iter dei procedimenti e degli atti che sono sottoposti alla firma del Direttore, e ne verifica la completezza istruttoria e documentale;
 - f-quater. coadiuva il direttore per la definizione delle politiche di riservatezza e condivisione dei dati;
 - f-quinquies. coadiuva il Direttore per la definizione delle misure di protezione e sicurezza dei dati personali e dei dati sensibili e riservati trattati dall'ISIN;
 - f-sexies. coadiuva il Direttore nelle attività di controllo interno di cui all'articolo 22, e di verifica della realizzazione dei programmi e degli obiettivi stabiliti;
 - f-septies coadiuva il Direttore nella gestione delle emergenze radiologiche;>
 - d. al comma 2, dopo la parola <responsabile> sono aggiunte le parole <di area>
8. l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

Articolo 14

(Centro emergenze nucleari e Centro di elaborazione e valutazione dati)

1. Il Centro emergenze nucleari (di seguito CEN) e il Centro di elaborazione e valutazione dati (di seguito CEVaD) operano per la gestione delle emergenze sotto la diretta responsabilità e il coordinamento del Direttore, che si può avvalere della collaborazione di un proprio delegato.
2. Il CEN collabora e garantisce il necessario supporto alle autorità competenti per la gestione delle situazioni di emergenza, avvalendosi dei Servizi di cui agli articoli 19, 20 e 21, e assicura lo svolgimento delle funzioni di Autorità competente per i sistemi internazionali di pronta notifica di emergenze nucleari e radiologiche tramite il sistema di reperibilità gestito dal Servizio di cui all'articolo 19;
3. Il CEVaD ha il compito di assicurare un comune riferimento tecnico nella gestione delle emergenze radiologiche e costituisce la struttura tecnica per la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile, anche ai fini del funzionamento del comitato operativo della protezione civile. L'organizzazione, le funzioni e le attività del CEVaD sono disciplinate dall'articolo 184 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.



**Ispettorato nazionale
per la sicurezza nucleare
e la radioprotezione**

4. Per la gestione delle emergenze il Direttore si avvale direttamente della collaborazione delle unità organizzative che svolgono attività e compiti in materia nell'ambito dei Servizi di cui agli articoli 19, 20 e 21, e, in particolare, per il controllo della radioattività ambientale e le misurazioni radiometriche si avvale dei laboratori radiometrici.

9. l'articolo 15 è soppresso

10. all'articolo 16, sono apportate le seguenti modifiche:

- a. al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente lettera: <d. Servizio radioprotezione, sorgenti radioattive, controllo radioattività ambientale e laboratori radiometrici;>
- b. al comma 3, le parole < 10 del D.Lgs. n. 230 del 1995> sono sostituite dalle seguenti <9 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101>

11. all'articolo 17, sono apportate le seguenti modifiche:

- a. al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: < 1. Il Servizio del Segretariato assicura la collaborazione necessaria per tutto ciò che concerne lo svolgimento dei compiti del Direttore e della Consulta, con particolare riferimento alla comunicazione ed ai rapporti istituzionali e con i mezzi di informazione, alle linee strategiche e agli obiettivi operativi, alle priorità, ai piani e ai programmi da attuare, alle procedure interne e alle tempistiche per l'elaborazione di atti e pareri, al controllo strategico e alla verifica dell'attuazione dell'indirizzo e della gestione amministrativa dell'ISIN, ed è responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.>
- b. al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente lettera: <c. supporta il Direttore per la programmazione e promozione degli eventi istituzionali e di progetti specifici per la formazione e l'informazione sulle materie di competenza dell'ISIN, e per la predisposizione della Relazione Annuale e delle Audizioni del Direttore e della Consulta;>
- c. al comma 1, dopo la lettera i) sono inserite le seguenti i-bis. supporta la direzione nella pianificazione strategica e nella programmazione operativa,
con la collaborazione del Servizio per gli affari generali, il bilancio e la gestione giuridico-economica del personale;
i-ter. supporta la direzione nella definizione del ciclo delle performance, del sistema di misurazione e valutazione delle performance e nei relativi adempimenti, con la collaborazione del Servizio per gli affari generali, il bilancio e la gestione giuridico economica del personale;
- d. al comma 1, dopo la lettera j) sono inserite le seguenti:
j-bis. attua le misure di sicurezza e condivisione dei dati, e le misure di protezione e sicurezza dei dati personali e dei dati sensibili e riservati oggetto di trattamento da parte dell'ISIN, e fornisce al Direttore il supporto necessario alla definizione delle relative politiche e misure;
j-ter. supporta la Direzione nelle attività di controllo interno di cui all'articolo 22, e di verifica della realizzazione dei programmi e degli obiettivi;



**Ispettorato nazionale
per la sicurezza nucleare
e la radioprotezione**

- e. al comma 1, dopo la lettera p) è inserita la seguente lettera <p-bis. supporta il Direttore per il controllo di gestione, la valutazione e il controllo strategico, da effettuare ai sensi dell'articolo 22. >
- f. al comma 2, è soppressa la lettera m)

12. all'articolo 18, sono apportate le seguenti modifiche:

- a. al comma 1, lettera l), sono soppresse le parole <, inclusa la tenuta del protocollo informatico>;
- b. al comma 1, lettera q), la parola <<gestione> è sostituita dalla seguente <realizzazione e sviluppo>
- c. al comma 1, la lettera cc) è sostituita dalla seguente <cc.collabora con il Servizio del Segretariato, a supporto della Direzione, per la pianificazione strategica, la programmazione operativa e il sistema di misurazione e valutazione delle performance organizzative e individuali, e provvede agli adempimenti necessari all'attuazione del ciclo delle performance>
- d. al comma 1, dopo la lettera ii) è aggiunta la seguente <ii-bis. garantisce al Direttore il supporto per la valutazione periodica delle prestazioni e delle conoscenze del personale da effettuare ai sensi dell'articolo 25 ai fini dello sviluppo delle competenze, incentivi economici, progressioni di carriera e degli interventi formativi.>

13. all'articolo 19, sono apportate le seguenti modifiche:

- a. il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente comma < 1. Il Servizio per la sicurezza nucleare, le salvaguardie, e la protezione fisica provvede all'istruttoria tecnica dei procedimenti di autorizzazione, alle valutazioni tecniche, al controllo e alla vigilanza delle installazioni nucleari non più in esercizio e in disattivazione, dei centri e dei reattori di ricerca, degli impianti di deposito dei rifiuti radioattivi, degli impianti e delle attività di gestione del combustibile esaurito, della protezione fisica passiva delle installazioni e delle attività nucleari, assolve agli obblighi dello Stato in materia di salvaguardie, e cura le attività in materia di preparazione alle emergenze nucleari e radiologiche fornendo il necessario supporto, anche con funzioni di segreteria, al Centro Emergenze Nucleari (CEN) e del Centro di Elaborazione e Valutazione Dati (CEVaD).
- b. al comma 1, lettera a) dopo la parola <correlati> sono aggiunte le seguenti parole < piani e>
- c. al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente <b. collabora, per gli aspetti di competenza, con il servizio per la gestione dei rifiuti radioattivi, e per le spedizioni e i trasporti di materie radioattive, alle attività istruttorie per la localizzazione, realizzazione e gestione del Deposito Nazionale;>
- d. al comma 1, lettera h) le parole < la banca> sono sostituite dalle seguenti <le informazioni>
- e. al comma 1, lettera l) le cifre < 1450/70> sono sostituite dalle seguenti <30 dicembre 1970, n. 1450>
- f. al comma 1, sono soppresse le lettere m e r);



**Ispettorato nazionale
per la sicurezza nucleare
e la radioprotezione**

g. al comma 1, la lettera t) è sostituita dalle seguenti:

t. assicura il necessario supporto tecnico-operativo al Centro Emergenze Nucleari (CEN) e al Centro di Elaborazione e Valutazione Dati (CEVaD).

t-bis svolge le attività istruttorie necessarie per determinare i contenuti, elaborare, predisporre e approvare i piani di emergenza di cui al Titolo XIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, e assicura in materia ogni altra collaborazione necessaria richiesta dalle competenti autorità, nonchè, su richiesta del Prefetto, collabora per i piani locali di emergenza;

t-ter. assicura, nell'ambito delle attività preparatorie alle emergenze, la gestione del sistema di reperibilità e dei sistemi operativi di emergenza, nonchè la partecipazione alle attività previste dalla Convenzione internazionale sulla pronta notifica di un incidente nucleare, dalla Convenzione internazionale sulla assistenza in caso di un incidente nucleare o una emergenza radiologica e dal sistema comunitario di pronta notifica e scambio rapido delle informazioni di cui alla Decisione del Consiglio 87/600/Euratom;

t-quater. svolge l'attività istruttoria per la definizione di programmi e modalità di formazione delle squadre speciali di intervento, ai sensi dell'articolo 172, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101;

t-quinqües. coordina, nell'esercizio dell'attività di vigilanza di competenza, lo svolgimento delle esercitazioni di emergenza presso i siti nucleari, e assicura la partecipazione dell'Ispettorato alle esercitazioni nazionali e alle esercitazioni promosse dalle istituzioni comunitarie, dalle organizzazioni internazionali o nell'ambito degli accordi bilaterali.

14. All'articolo 20 sono apportate le seguenti modifiche:

a. la rubrica dell'articolo 20 è sostituita dalla seguente < Servizio radioprotezione, sorgenti radioattive, controllo radioattività ambientale e laboratori radiometrici >

b. al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente < Il Servizio radioprotezione, sorgenti radioattive, controllo radioattività ambientale e laboratori radiometrici, svolge attività istruttoria, valutazioni tecniche, attività di controllo e vigilanza in materia di radioprotezione, assicura la sorveglianza della radioattività ambientale e le misurazioni radiometriche. >

c. al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente <svolge le istruttorie e adotta i pareri previsti dalla legislazione vigente ai fini della radioprotezione e della gestione in sicurezza delle attività di impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti;>

d. al comma 1, lettera c), sono soppresse le seguenti parole <e in coordinamento con il Servizio per la sicurezza nucleare, le salvaguardie e la protezione fisica, e con il Servizio per la gestione dei rifiuti radioattivi >

e. al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente < collabora, per gli aspetti di competenza, con gli altri servizi >

f. al comma 1, lettera h), dopo le parole <protezione fisica> sono aggiunte le seguenti <passiva dei materiali nucleari >

g. al comma 1, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente lettera <h-bis effettua le valutazioni dei presupposti tecnici per le pianificazioni di emergenza nonché le valutazioni dell'impatto di



**Ispettorato nazionale
per la sicurezza nucleare
e la radioprotezione**

- cui agli scenari del Decreto interministeriale 8 settembre 2017, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 236 del 9 ottobre 2017, di attuazione della legge n.58 del 2015, in raccordo con il Servizio per la sicurezza nucleare, le salvaguardie, la protezione fisica;>
- h. al comma 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente lettera <i. supporta, per gli aspetti di competenza, il CEN e il CEVaD>;
 - i. al comma 1, lettera j) sono soppresse le parole <nell'ambito degli interventi previsti a seguito delle emergenze radiologiche e di situazioni specifiche a rilevanza nazionale,>
 - j. al comma 1, lettera l) le parole < il Registro nazionale delle sorgenti e dei detentori> sono sostituite dalle seguenti < ed elabora i dati relativi alle sorgenti e ai detentori risultanti dal Sistema di tracciabilità dei rifiuti e dei materiali radioattivi, e delle sorgenti di radiazioni ionizzanti (STRIMS)>;
 - k. al comma 1, lettera o) è sostituita dalla seguente lettera < o. supporta, per i profili di competenza, il CEN e il CEVaD>
 - l. al comma 1, lettera p) le parole <ex articolo 107 del D.Lgs. n. 230 del 1995> sono sostituite dalle seguenti < ai sensi dell'articolo 155 del decreto legislativo 31 dicembre 2020 n. 101;>
 - m. al comma 1 lettera q) sono soppresse le parole <e con l'Ufficio radioattività ambientale e laboratori> e sono aggiunte in fine le seguenti parole <, partecipando alle attività istituzionali di controllo della radioattività ambientale intorno gli impianti nucleari (reti locali);
 - n. al comma 1 lettera r) dopo la parola <provvede> sono aggiunte le seguenti <, in collaborazione con gli altri servizi di cui agli articoli 19 e 21, >
 - o. al comma 1, la lettera u) è sostituita dalle seguenti lettere:
 - u. gestisce le reti automatiche di monitoraggio della radioattività ambientale dell'Ispettorato (rete REMRAD e rete Gamma) e coordina la rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale (rete RESORAD);
 - u-bis. gestisce i laboratori radiometrici dell'Ispettorato e la strumentazione per le misure in campo e per le attività ispettive, garantendo il mantenimento del sistema di gestione della qualità e l'accreditamento dei laboratori secondo la normativa vigente;
 - u-ter. collabora con gli altri servizi tecnici alle valutazioni dei programmi di sorveglianza ambientale degli esercenti;
 - u-quater.. assicura le misure radiometriche a supporto delle attività di vigilanza; u-quinques. collabora con tutte le amministrazioni pubbliche per indagini, pareri ed informazioni in materia di radioattività ambientale
 - u-sexies. gestisce la banca dati sulla radioattività ambientale SINRAD inclusi i dati sul radon e sulle attività con materiali radioattivi di origine naturale (NORM);
 - u-septies. provvede, nell'esercizio delle competenze attribuite dal D.Lgs. 31 luglio 2020 n. 101, alla trasmissione dei rilevamenti radiometrici ai Ministeri competenti e, ai sensi del Trattato EURATOM, alla Commissione europea; u-octies. promuove, gestisce e cura le attività di monitoraggio delle radiazioni ambientali di origine naturale, comprese quelle del gas radon in ambienti di lavoro e in abitazioni civili, e quelle derivanti dalle attività con materiali radioattivi di origine naturale (NORM);



**Ispettorato nazionale
per la sicurezza nucleare
e la radioprotezione**

u-nonies. gestisce il laboratorio radionuclidi gamma RL10 della rete mondiale IMS (International Monitoring System) del CTBTO - Comprehensive Nuclear Ban Treaty Organization (legge 15 dicembre 1998, n. 484).

15. All'articolo 21, sono apportate le seguenti modifiche

- a. al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente < cura il procedimento, svolge l'istruttoria tecnica e adotta i pareri per la localizzazione e la realizzazione del Deposito Nazionale avvalendosi della collaborazione dei Servizi di cui agli articoli 19 e 20 per gli aspetti di relativa ;>
- b. al comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente lettera <g. gestisce il Sistema di tracciabilità dei rifiuti e dei materiali radioattivi, e delle sorgenti di radiazioni ionizzanti (STRIMS);>
- c. al comma 1, la lettera h) le parole <tiene e cura la gestione e gli aggiornamenti dell'inventario > sono sostituite dalle seguenti <cura gli aggiornamenti dei dati sui trasporti delle materie radioattive e fissili sul territorio nazionale, inclusi i rifiuti radioattivi, e predispone annualmente l'Inventario >;
- d. al comma 1, la lettera k) è sostituita dalla seguente lettera <k. supporta, per i profili di competenza, il CEN e il CEVAD>
- e. al comma 1, la lettera m) è sostituita dalla seguente lettera <m. provvede all'istruttoria e predispone la proposta di ripartizione annuale delle misure di compensazione territoriale ai sensi della legge 24 dicembre 2003 n.368, e successive modifiche e integrazioni;>

16. all'articolo 27 il comma 6 è sostituito dal seguente comma <6. La consistenza e l'eventuale rimodulazione della dotazione organica è definita, nell'ambito dei limiti finanziari, in base ai fabbisogni programmati in conformità ai Piani triennali dei fabbisogni di personale>

17. la tabella A, richiamata dall'articolo 27, comma 6, è soppressa.